

Norme & Tributi

Scissione con scorporo anche in società esistenti

Operazioni straordinarie

Il Dlgs 88 non limita il perimetro di applicazione alla costituzione di newco

Possibile l'attribuzione dell'intero patrimonio a una o più beneficiarie

Angelo Busani

Il Dlgs 88/2025, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 giugno, contiene correzioni - in vigore dall'8 luglio prossimo - alla normativa sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliera, introdotta nel Dlgs 19/2023, e alle norme del Codice civile in tema di scissione con scorporo.

Sulle operazioni transfrontaliere, le novità sono di dettaglio, seppur comunque importanti, in quanto chiariscono o semplificano il procedimento da svolgere, alla luce delle prime esperienze pratiche effettuate e dei principi interpretativi elaborati dalla dottrina professionale. In particolare, sono specificati i documenti occorrenti per dimostrare i debiti verso enti pubblici gravanti sulle società italiane che emigrano ed è chiarita la procedura delle operazioni «internazionali» (quelle cui partecipano società non-Ue) rispetto a quella delle operazioni «transfrontaliere», vale a dire intra-Ue.

Più consistenti e interessanti sono invece le modifiche in tema di scissione domestica mediante scor-

poro. La norma attualmente in vigore ha suscitato perplessità poiché sembra limitare lo scorporo ai casi in cui: 1) la società scissa, continuando la sua attività, assegni solo una parte del suo patrimonio alla società beneficiaria; e, quindi, restava il dubbio se lo scorporo potesse essere effettuato attribuendo alla beneficiaria tutto il patrimonio della scissa;

2) la società scissa effettuasse l'assegnazione dei suoi asset a una società di nuova costituzione e, quindi, restava il dubbio se lo scorporo potesse essere effettuato con assegnazione di patrimonio dalla società scorporante a favore di una società già esistente.

Il Dlgs 88/2025 anzitutto dispone che la scissione mediante scorporo può essere effettuata anche con l'attribuzione dell'intero patrimonio della società scorporata (e cioè della totalità dei suoi elementi attivi e passivi) a favore di una o più società be-

neficiarie, contro assegnazione alla società scissa delle azioni o quote emesse dalla società beneficiaria a fronte dell'apporto ricevuto.

Differentemente rispetto alla scissione totale (caso nel quale la società scissa si estingue), nell'operazione di scorporo totale la società scorporata evidentemente continua la sua esistenza, seppur modificando il suo oggetto sociale (a meno che già non sia una holding): diventa infatti una società che, post scissione, ha un patrimonio composto dalla sola partecipazione al capitale sociale (in tutto o in parte, a seconda dei casi) delle società beneficiarie dello scorporo.

La seconda importante modifica è il riconoscimento che non v'è ragione di limitare l'ammissibilità dello scorporo alla costituzione di una o più nuove società. Infatti, stabilito che lo scorporo, come particolare forma di scissione, ha il suo elemento di specialità nell'assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria alla società scissa stessa (e non ai soci della scissa, come accade nella scissione «ordinaria»), non ha alcun senso precludere la percorribilità dell'operazione di scorporo al solo caso che si costituisca una newco.

È chiaro infine che se lo scorporo è effettuato in una società preesistente e si pone un tema di concambio (ad esempio: la beneficiaria non è interamente partecipata dalla scissa), le semplificazioni procedurali - come la redazione della relazione di congruità - previste per lo scorporo in una newco non si possono applicare, in quanto quest'ultima è organizzata come un'operazione che, per sua stessa natura, non pone un tema di concambio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

L'impostazione

Il Dlgs 88/2025 in vigore dall'8 luglio sancisce che non c'è ragione di limitare l'ammissibilità dello scorporo alla costituzione di una o più nuove società. Infatti, stabilito che lo scorporo ha il suo elemento di specialità nell'assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria alla società scissa stessa, non ha alcun senso precludere la percorribilità alla sola costituzione di newco

AMMINISTRATORI, OBBLIGO PEC VERSO PROROGA AL 31 DICEMBRE
È attesa per oggi la circolare del Mimit alle Camere di commercio che sposta al 31 dicembre l'obbligo per

gli amministratori delle società di comunicare l'indirizzo Pec personale al registro delle imprese. La conferma arriva dal sottosegretario Mimit, Massimo Bitonci. Soddisfatto il

presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio che ringrazia il ministro Urso e il sottosegretario Bitonci per aver ascoltato la richiesta della categoria.

Il commento

Lo scorso 23 giugno, con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, il 1° aprile, nel Codice penale era previsto l'obbligo di differimento della pena a favore della madre di figlio fino a un anno di età e di donna incinta. Con il decreto sicurezza, e si tratta di una delle norme più controverse, all'obbligo si è sostituita la discrezionalità: il giudice dovrà cioè valutare caso per caso il rischio di reiterazione del reato

Il giudice di sorveglianza di Bologna, in una delle primissime applicazioni della novità, ha stabilito, ancorandosi anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che la disciplina introdotta dal decreto sicurezza costituisce un sicuro peggioramento della disciplina applicata alla fattispecie e di natura sostanziale e non procedurale: a essere esclusa così è la possibilità di applicazione retroattiva

penale in termini costituzionalmente giustificati. Sino al 12 giugno era in vigore della disciplina precedente, che prevedeva il rinvio dell'esecuzione della pena a favore della madre di figlio fino a un anno di età e di donna incinta, e che punta a coniugare le esigenze di tutela della salute e di dignità del detenuto o di persona che si trova in condizioni di grave vulnerabilità (per esempio una grave malattia) con quelle dell'esecuzione penale e di tutela della collettività.

La norma del Codice non lasciava margini di discrezionalità all'autorità giudiziaria, chiamata solo a verificare l'esistenza dei presupposti previsti, imponendo, in caso di accertamento positivo, il rinvio dell'esecuzione della pena.

Con la riforma, le due condizioni che in precedenza rendevano obbligatorio il rinvio, maternità di figlio fino a un anno e gravidanza, sono state stralciate e fatte confluire nel perimetro dell'articolo 147, che prevede l'espansione del potere discrezionale della magistratura. Tocca infatti ora al giudice una considerazione da fare caso per caso sul bilanciamento degli interessi in campo, aprendo all'ipotesi di differimento della pena solo se ritiene che non ci sia pericolo di reiterazione del reato. In caso di accertata pericolosità sociale la detenzione andrà scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

E dunque «assiologicamente e concretamente, il rendere facoltativo ciò che prima era obbligatorio modifica sensibilmente i termini della questione, introducendo una inedita alternativa tra esecuzione esterna carceraria, rispetto alle donne incinte o madri puerpere, impossibile nel sistema previgente».

Così, ancorandosi anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza 32 del 2020, il giudice di sorveglianza di Bologna ritiene applicabile anche a questi istituti il divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Madri e donne incinte, non è retroattiva la stretta del decreto sicurezza

Esecuzione penale

Prima pronuncia sul punto da parte del giudice di sorveglianza di Bologna

Giovanni Negri

Non sono retroattive alcune delle misure più controverse e contestate del decreto sicurezza, quelle che aprono le porte di strutture detentive anche alle madri di figli fino a un anno e alle donne incinte. In una delle primissime applicazioni delle novità del Codice penale il magistrato di sorveglianza di Bologna ne ha affermato la natura sostanziale e non processuale, sottraendole quindi al principio del *tempus regit actum* e ritenendo invece

applicabile il principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole. Le disposizioni così si applicheranno solo per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto sicurezza.

Nel caso esaminato il magistrato di sorveglianza ha ritenuto allora di continuare a fare riferimento alla precedente disposizione cristallizzata nell'articolo 146 del Codice penale: a venire prorogato è stato così il rinvio dell'esecuzione della pena (nella forma della detenzione domiciliare) disposto nei confronti di una donna che, in sede di primo differimento, era incinta e che, attualmente, è madre di un bambino di età inferiore a un anno.

La riforma prevista dal decreto legge n.48, sottolinea il provvedimento datato 3 giugno, ha modificato in maniera significativa la disciplina del rapporto tra maternità ed esecuzione

Punti di forza e criticità della logistica al vaglio nel convegno del Sole 24 Ore

L'evento

Nel «Logistic Day 2025» confronto tra operatori e attori istituzionali

Un settore in costante crescita e trasformazione, forte di ricavi che nel 2024 hanno sfiorato quota 120 miliardi e centrale per il sistema Paese, che deve però fare i conti con numerose criticità interne e un contesto geopolitico che ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente unisce l'aggressiva politica doganale avviata dagli Usa dell'amministrazione Trump.

Il punto della situazione verrà fatto stamane nel convegno «Logistics Day 2025» organizzato dal Sole 24 Ore in via Pantano 9, nella sede mila-

nese di Assolombarda, in collaborazione con Assologistica e con il patrocinio di Federdistribuzione, in cui verranno esaminati i trend e le sfide che il comparto si trova ora e si troverà in futuro ad affrontare. Main Sponsor dell'evento sono DHL Express Italy e McKinsey & Company. Official Sponsor sono GEODIS, ID Logistics, ManHandWork, Studio Legale Trifirò & Partners. L'evento potrà essere seguito gratuitamente sia in presenza, sia in diretta streaming, previa registrazione.

Nel corso del convegno, moderato dai giornalisti del Sole 24 Ore, verrà dato spazio soprattutto all'esperienza di chi lavora da anni nel settore, che nei panel incontrerà il parere degli esperti e la visione delle istituzioni, per aprire un confronto e immaginare sviluppi e possibili soluzioni.

Numerose le tematiche al centro dei lavori, in programma dalle ore

10 alla tarda mattinata, a partire dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale, come sostegno alle aziende per contrastare l'aumento dei costi e ottimizzare i processi, per proseguire con il rispetto dei parametri ESG, ormai richiesti per legge, per continuare con i nodi della carenza di personale e della gestione e formazione della forza lavoro e affrontare, infine, le criticità legate alla formulazione del Ccnl rispetto alle esigenze reali e alle variegate relazioni sindacali, ma anche situazioni più generali di cambiamenti sociali che stanno impattando pesantemente sul mondo della logistica.

In questo contesto, un focus particolare sarà dedicato alle varie normative che regolano il settore, a partire dal contratto della logistica.

—N.T.

24oreventi.com/logisticsday2025

Bonus mamme su base mensile

Welfare

Nel 2025 importo di 40 euro ogni mese lavorato oppure esonero contributivo

Bonus mamme ridisegnato ma sempre a doppio binario nel 2025: importo esente da contribuzione e prelievo fiscale in alcuni casi; solo esonero contributivo in altri. Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno, non ancora approdato in Gazzetta Ufficiale e in questi giorni soggetto a verifiche e limature.

Il provvedimento stabilisce la

corresponsione di 40 euro per ogni mensilità occupata in favore di:

- madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di quello di età inferiore;
- madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro non a tempo indeterminato (e subordinato), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane.

Il bonus, esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto a dicembre, fino a un massimo di 480 euro. Lo potranno avere le lavoratrici (dipendenti, autonome, libero professioniste, perché il testo parla di «lavoratrici madri») con reddito da lavoro non superiore a 40mila euro su base annua, escluso il lavoro domestico.

Seppure l'erogazione avverrà in un'unica soluzione, a fine anno, la norma sottolinea che la maturazione del bonus è mensile.

Invece per le madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del più giovane, resta in vigore l'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Quest'ultimo consiste nell'esenzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro all'anno, ma riparametrati su base mensile (quindi massimo 250 euro al mese e 8,06 euro al giorno, come precisato nella circolare Inps 27/2024).

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli «Instant» del Sole



Tutte le ultime novità in materia di Fisco, Lavoro, Diritto e Immobili, trattate ed approfondite dai migliori esperti, per rimanere **sempre aggiornati** sulle normative di riferimento e poter esercitare la propria attività professionale **in massima serenità!**

Pubblicati a Giugno



In uscita a Luglio:

- Tassazione degli immobili
- Pianificazione successoria

Acquistabili in edicola e on line (sia in formato cartaceo, sia in quello digitale) su ilsole24ore.com/instant a partire da € 9,90!

